



COMUNE DI ASSEMINI

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7.7.2020

Aggiornato con Deliberazione del **Commissario Straordinario n. 65 del 28.12.2022**

INDICE

INDICE	1
CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 COMPETENZE	5
ART. 3 RESPONSABILITÀ	5
ART. 4 SERVIZI FUNEBRI	6
ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	6
ART. 6 CAMERA MORTUARIA, OBITORIO, CELLE FRIGORIFERE	6
ART. 7 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	7
ART. 8 FERETRI E URNE CINERARIE	7
ART. 9 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	8
ART. 10 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO	8
ART. 11 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI	9
ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	9
ART. 13 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	9
CAPO II. TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI	10
ART. 14 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI	10
ART. 15 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO	10
ART. 16 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE	10
ART. 17 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	10
ART. 18 AUTO FUNEBRI	11
ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO	11
ART. 20 TRASPORTO DI CADAVERI DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	11
ART. 21 TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO	12
ART. 22 TRASPORTO DI CENERI E RESTI	12
ART. 23 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO	12
ART. 24 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI	12
ART. 25 DIVIETI	12
ART. 26 IDONEITÀ DI VEICOLI E LOCALI	13
	1

ART. 27 INCARICATO DEL TRASPORTO	13
CAPO III. CIMITERI	14
ART. 28 CIMITERO DEL COMUNE	14
ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA	14
ART. 30 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	14
ART. 31 AMMISSIONE NEI CIMITERI	14
ART. 32 DEPOSITO PROVVISORIO	14
ART. 33 OSSARIO COMUNE	15
ART. 34 CINERARIO COMUNE	15
ART. 35 OSSARIO	15
ART. 36 CINERARIO	15
ART. 37 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI COMUNALI E VISITATORI DEI CIMITERI	15
ART. 38 INUMAZIONE	16
ART. 39 TUMULAZIONE	17
ART. 40 ESUMAZIONI ORDINARIE	17
ART. 41 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE	17
ART. 42 ESUMAZIONI STRAORDINARIE	17
ART. 43 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	18
ART. 44 AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI	18
ART. 45 TARIFFE PER INUMAZIONI - TUMULAZIONI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
ART. 46 RACCOLTA DELLE OSSA E TUMULAZIONE DELLE CENERI	19
ART. 47 OGGETTI DA RECUPERARE	19
ART. 48 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	19
CAPO IV. CONCESSIONI	20
ART. 49 CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI	20
ART. 50 DURATA E TARIFFE DELLE CONCESSIONI	20
ART. 51 MODALITÀ DI CONCESSIONE	21
ART. 52 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE (Tombe a Terra)	22
ART. 53 SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE	22
ART. 54 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI	22
ART. 55 ESTINZIONE	22
	2

ART. 56 REVOCA	23
ART. 57 REVOCA STRAORDINARIA	23
ART. 58 DECADENZA	23
ART. 59 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	24
ART. 60 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE	24
ART. 61 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	25
ART. 62 RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE	25
CAPO V. PULIZIA DEL CIMITERO E DECORO	26
ART. 63 ORARIO	26
ART. 64 MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE	26
ART. 65 RITI FUNEBRI	26
ART. 66 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE	26
ART. 67 DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)	26
ART. 68 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI	27
ART. 69 NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI.	27
ART. 70 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO	27
ART. 71 EPIGRAFI	27
CAPO VI. IMPRESE E LAVORI PRIVATI	28
ART. 72 ACCESSO AL CIMITERO	28
ART. 73 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONI DI RICORDI FUNEBRI	28
ART. 74 RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE	28
ART. 75 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	29
ART. 76 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	29
ART. 77 ORARIO DI LAVORO	29
ART. 78 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	29
ART. 79 VIGILANZA	29
ART. 80 DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI	29
ART. 81 SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ	30
ART. 82 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI	30
ART. 83 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE	30

ART. 84 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI	31
CAPO VII. CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI	32
ART. 85 CREMAZIONE	32
ART. 86 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	32
ART. 87 REGISTRO PER LA CREMAZIONE E PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI	32
ART. 88 CONSEGNA E DESTINAZIONE DELLE CENERI	32
ART. 89 INUMAZIONE DELLE CENERI	33
ART. 90 DISPERSIONE DELLE CENERI	33
ART. 91 TARIFFA	34
CAPO VIII. CUSTODIA DEL CIMITERO	35
ART. 92 IL CUSTODE DEL CIMITERO	35
ART. 93 OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO	35
CAPO IX. DISPOSIZIONI VARIE	37
ART. 94 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	37
ART. 95 MAPPA CIMITERIALE	37
ART. 96 ANNOTAZIONI IN MAPPA	37
ART. 97 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	37
ART. 98 SCHEDARIO DEI DEFUNTI	37
CAPO X. NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	38
ART. 99 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	38
ART. 100 CAUTELE	38
ART. 101 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	38
ART. 102 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	38
ART. 103 DETERMINAZIONE TARIFFE	38
ART. 104 SANZIONI	39

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali nell'ambito del territorio comunale di Assemini, intendendosi per tali quelli relativi:
 - a. alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
 - b. ai trasporti e onoranze funebri;
 - c. alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
 - d. alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza; e. alla costruzione di sepolcri privati;
 - f. alla cremazione;
 - g. alla dispersione delle ceneri;
 - h. ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento è redatto in osservanza dei seguenti riferimenti normativi:
 - Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27.7.1934);
 - Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n. 1238 del 9.7.1939);
 - Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990);
 - Circolari esplicative del Ministero della Sanità (n. 24 del 24.6.1993, n. 10 del 3.7.1998);
 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.3.2001);
 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.);
 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art.28 L. n. 166 del 01/08/2002);
 - Circolari esplicative del Ministero della Salute (n. 400 del 21.5.2002);
 - Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio (L.R. 23 aprile 2015, n. 8);
 - Norme in materia funebre e cimiteriale (L.R. n. 32 del 2/08/2018);
 - Disposizioni applicative della legge regionale n. 32 del 2/08/2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale – allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019;
 - Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri - allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019.
3. Si richiamano tutte le definizioni riportate all'art. 7 della L.R. n. 32 del 2/08/2018.
4. I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

ART. 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, o suo delegato, in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4 SERVIZI FUNEBRI

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificatamente dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi indicativamente:
 - a. l'inumazione in campo comune per le persone indigenti;
 - b. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - c. la dispersione delle ceneri all'interno dell'area cimiteriale;
 - d. la visita necroscopica;
 - e. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - f. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, con separato atto, sulla base degli indirizzi definiti nel presente Regolamento.
5. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
6. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità: il coniuge; i figli; i genitori; altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
7. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:
 - a. l'orario di apertura e chiusura;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.L. 267/2000).

ART. 6 CAMERA MORTUARIA, OBITORIO, CELLE FRIGORIFERE

1. È consentita l'assistenza ai feretri provvisoriamente deposti nella camera mortuaria da parte dei familiari, limitatamente all'orario di apertura della stessa, coincidente di norma con l'orario di apertura degli impianti cimiteriali.
2. La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario alla definizione dell'iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo non superiore a giorni 15. In tali casi il feretro viene depositato nell'obitorio del cimitero. Trascorso tale termine, il feretro sarà d'ufficio traslato in campo comune.
3. La collocazione in cella frigo della salma avviene dopo il completamento del periodo di osservazione, cioè dopo 24 ore dal decesso. Sono fatti salvi i casi previsti da normativa nei quali la collocazione in cella frigo può avvenire prima del termine delle 24 ore.
4. La sosta del cadavere in cella frigorifera è consentita per un periodo determinato dall'azienda Sanitaria a seconda del caso specifico dietro pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

5. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'Azienda Sanitaria territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali previa certificazione medica.
6. Il deposito delle salme di cui al punto precedente è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
7. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

ART. 7 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 FERETRI E URNE CINERARIE

1. In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dai decreti ministeriali successivi che fanno riferimento all'art.31 dello stesso D.P.R. n.285/1990 e all'art. 19 della L.R. n. 32/2018. La chiusura del feretro, inclusa la saldatura della cassa di zinco, deve essere eseguita su disposizione dei familiari ed a termini di Legge, dai necrofori addetti. Le caratteristiche del feretro dovranno essere quelle riportate al successivo comma 3.
2. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. I feretri, anche quelli provenienti da altri comuni o dall'estero, una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura in terra. Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.
3. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasposto funebre e cioè:

a. per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 43, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b1. per tumulazione stagna:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b2. per tumulazione aerata:

- nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere;

c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero e dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b1) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:

- si impiega la sola cassa in legno a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e. per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b1), in ogni altro caso.

4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b1) del punto precedente.

5. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della Azienda Sanitaria o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

10. Le urne cinerarie destinate a inumazione devono essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

11. Le urne cinerarie destinate a tumulazione o ad affidamento non possono avere dimensioni superiori a 30x50x40cm.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Azienda Sanitaria.

ART. 10 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 11 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione.
2. Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:
 - a. l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora tali caratteristiche;
 - b. l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm, casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;
 - c. che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
3. Solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato (come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni redatta con parere AZIENDA SANITARIA) abbia rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 13 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni, assunte dai Servizi Sociali, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO II. TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 14 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio e all'atto della chiusura del feretro verifica l'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere; l'addetto al trasporto funebre dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco, e comunque non prima delle ore 8 e non oltre le ore 18, salvo disposizioni dell'autorità giudiziaria.
4. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

ART. 15 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti, e quindi a carico del Comune, i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistano familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dai Servizi Sociali in merito alla situazione economica degli interessati.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - a. i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda Sanitaria;
 - b. i trasporti di cadaveri per i quali è competente l'Autorità Giudiziaria a mezzo della Polizia Giudiziaria che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, compreso il loro affidamento, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 17 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a. il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;

- b. il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c. la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d. il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
 3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
 4. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
 5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 18 AUTO FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di auto funebri idonee e conformi alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.
2. Le auto funebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R.n.285/90.
3. Le auto funebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia di cui una verrà consegnata al vettore e l'altra all'addetto dei servizi cimiteriali.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

ART. 20 TRASPORTO DI CADAVERI DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive, l'Azienda Sanitaria prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 21 TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme dall'estero o per l'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. n. 1379 del 01/07/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del D.P.R. 285/90.

ART. 22 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 23 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle auto funebri è accertata dall'Azienda Sanitaria, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

ART. 24 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla Legge 11.06.1971 n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n.773.
2. A richiesta dei "dolenti", le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire feretri e accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

ART. 25 DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a. offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b. esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c. sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

ART. 26 IDONEITÀ DI VEICOLI E LOCALI

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 27 INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli articoli precedenti o da un ente pubblico.

2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, così come modificato dalla L. n.86 del 26.04.1990.

CAPO III. CIMITERI

ART. 28 CIMITERO DEL COMUNE

1. Nel territorio comunale è presente ed istituito il Cimitero Comunale Località "Santa Lucia".

ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del T.U.E.L. n.267/2000.
3. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana spetta all'Azienda Sanitaria, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
4. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate, in via ordinaria, tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di cremazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, fatto salvo il caso in cui L'Amministrazione decidesse di affidarne alcuni in appalto.
5. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.

ART. 30 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, son a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 31 AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Assemini, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ovunque decedute, ma aventi la residenza ad Assemini;
 - c) che abbiano avuto la residenza in vita ad Assemini per almeno 5 anni;
 - d) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART. 32 DEPOSITO PROVVISORIO

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate ma dotate di regolare contratto di concessione;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. La durata massima del deposito provvisorio è fissata in 12 mesi.
 3. Per tali depositi è dovuta una tariffa determinata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.
 4. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati, e con proprio provvedimento disporrà l'estumulazione del feretro e il suo collocamento in campo ad inumazione decennale.

ART. 33 OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale è presente un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

ART. 34 CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale sarà istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri.
2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ART. 35 OSSARIO

1. Nel cimitero comunale sono presenti ossari per la conservazione di cassette ossario contenenti le ossa di salme provenienti da esumazioni e estumulazioni.

ART. 36 CINERARIO

1. Nel cimitero comunale sono presenti celle per la conservazione di urne cinerarie di defunti provenienti da cremazione.

ART. 37 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI COMUNALI E VISITATORI DEI CIMITERI

1. Il personale comunale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - a. tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
 - b. fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - c. vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.
2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
 - a. eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
 - b. ricevere compensi, in qualunque forma offerti, così come previsto nel codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato, o sollecitarli;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
 - e. trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - a. tenere contegno chiasoso;
 - b. entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati, ad eccezione dei veicoli di cui all'art.196 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;
 - c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi
 - e. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f. fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
 - g. eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
 - h. turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;
 - i. svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - j. l'accattonaggio;
 - k. fumare comprese le sigarette elettroniche.
5. Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamato o/e diffidato dal personale di custodia che, quando ne ricorrano gli estremi, potrà richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.
6. Le violazioni sono punite ai sensi dell'art.104 (sanzioni) del presente regolamento.

ART. 38 INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra consistono in sepolture in campo comune.
2. Le sepolture in campo comune hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento.
3. Ogni sepoltura è eseguita a norma degli artt. 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto e eventuale foto del defunto (quest'ultima a cura del parente del defunto).
5. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
8. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
9. Per la tipologia dei feretri da inumazione si rimanda agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
10. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

ART. 39 TUMULAZIONE

1. La tumulazione è la collocazione di feretri in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree per esservi conservati per un periodo di almeno venti anni, su richiesta degli aventi diritto.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990 e delle Circolari del Ministero della Sanità e del Ministero della Salute emanate in materia
3. È ammessa la realizzazione di loculi areati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, sulla base delle Disposizioni applicative della legge regionale n. 32 del 2/08/2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale – allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019; in tal caso il periodo di conservazione è abbreviato a 15 (quindici) anni.
4. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossarie e cinerarie in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 50 e 51 del presente Regolamento.
6. Per la tipologia dei feretri da tumulazione si rimanda agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 40 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
3. È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
4. I resti mortali esumati non completamente mineralizzati sono reinumati in campi di inumazione speciale per un periodo di 5 anni, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati su richiesta degli aventi diritto.
5. Le ossa provenienti da esumazione sono raccolte in ossari su richiesta dei familiari e dietro corrispettivo di apposita tariffa. Sugli ossari potranno essere apposte la targa e la foto del defunto eventualmente applicate sul cippo.
6. In caso di nessun riscontro da parte dei familiari del defunto, le ossa provenienti da esumazione sono raccolte nell'ossario comune.

ART. 41 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.
2. L'Amministrazione, dà singolo avviso mediante lettera della data di esumazione ordinaria. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.

ART. 42 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria o di personale tecnico da lui delegato.
6. I costi delle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

ART. 43 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato.
3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite su richiesta dei familiari prima dello scadere della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Se il cadavere estumulato da loculo stagno non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo speciale, previa apertura della cassa di zinco.
5. Se il cadavere estumulato da loculo areato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo speciale, per ulteriori 5 anni.
6. Se il cadavere estumulato è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, i titolari della concessione o gli aventi titolo possono richiedere la concessione di un ossario, per la deposizione delle ossa, dietro pagamento della apposita tariffa, valida fino al raggiungimento di ottanta anni di sepoltura complessiva.
7. In caso di nessun riscontro da parte dei familiari del defunto, le ossa provenienti da estumulazione sono raccolte nell'ossario comune.
8. L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa.

ART. 44 AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI

1. Nel mese di aprile di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ed esumazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.
2. L'estumulazione o l'esumazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali.
3. L'estumulazione o l'esumazione sarà preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali.
4. L'estumulazione o l'esumazione sarà altresì preceduta almeno 90 giorni prima da affissione sui loculi o cippi interessati di avviso recante la data dell'esecuzione e gli estremi del provvedimento dirigenziale che l'autorizza.

ART. 45 TARIFFE PER INUMAZIONI - TUMULAZIONI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite a cura e spese dei familiari.
3. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite.
4. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite a cura e spese dei familiari.

5. Le inumazioni e le tumulazioni sono eseguite a cura del Comune e spese a carico dei familiari interessati secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
6. È gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.

ART. 46 RACCOLTA DELLE OSSA E TUMULAZIONE DELLE CENERI

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle a propria cura e spese nelle celle per la conservazione delle cassette ossario.
2. Le urne cinerarie devono essere tumulate all'interno delle cellette ad esse destinate
3. È ammessa la collocazione di cassette ossario e urne cinerarie all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi o di altre persone individuate in via testamentaria.

ART. 47 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne formale comunicazione almeno dieci giorni prima dell'effettuazione delle operazioni, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette, qualora non fosse pervenuta alcuna richiesta da parte degli aventi diritto, devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 48 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari e lapidi, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione e contenute nel presente Regolamento.
2. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non utilizzate dagli aventi diritto per l'allestimento delle lapidi sugli ossari/cinerari, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Su semplice comunicazione degli aventi diritto, è consentito il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. I cippi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, se in buono stato di conservazione, potranno essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
5. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.

CAPO IV. CONCESSIONI

ART. 49 CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le sepolture private, è concesso l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario; la concessione dell'area è subordinata anche ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
8. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione dell'area o del manufatto da parte del Servizio Cimiteriale.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.
11. La concessione di aree per sepolture private successive alla data del presente regolamento potrà essere rilasciata solo a seguito di formale ricognizione degli spazi eventualmente disponibili per tale uso e secondo la disciplina indicata dalla Giunta Comunale.

ART. 50 DURATA E TARIFFE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:
 - a) 99 anni per le aree destinate alle sepolture private per famiglie;
 - b) 25 anni per i loculi stagni;
 - c) 15 anni per i loculi areati;
 - d) 10 anni per l'inumazione in sepoltura comune;
 - e) fino al compimento di complessivi 80 anni di sepoltura per gli ossari conseguenti ad interventi di esumazione ed estumulazione;

- f) fino al compimento di complessivi 99 anni di sepoltura dalla data del decesso per le concessioni (gratuite) di ossari derivanti da estumulazioni da revoca straordinaria di cui al successivo art.57;
- g) 80 anni per le celle cinerarie.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione dell'atto concessorio o dalla data di sepoltura della salma nel caso di loculi individuali.

4. Le tariffe relative alle concessioni, di cui al presente articolo, sono determinate con separato atto dall'Amministrazione comunale ed articolate in funzione delle caratteristiche delle sepolture richieste e in ottemperanza alle seguenti indicazioni:

- a) per le aree destinate alle sepolture private per famiglie il costo della concessione deve essere valutato sulla base dei costi di esproprio delle aree e di eventuali manufatti realizzati dall'Amministrazione Comunale;
- b) per gli ossari e le celle cinerarie il costo della concessione deve essere valutato sulla base dei costi di costruzione dei manufatti;
- c) per le sepolture private individuali (loculi) il costo della concessione deve essere valutato sulla base dei costi di costruzione dei manufatti e articolato sulla base della durata della concessione medesima;
- d) per le concessioni di cui ai punti b) e c) il costo deve essere articolato anche secondo l'altezza del sepolcro nel modo seguente:
 - per sepolcri posti al 2° e 3° piano il costo della concessione corrisponde alla tariffa intera;
 - per sepolcri posti al 1° e 4° piano il costo della concessione corrisponde alla tariffa intera diminuita del 10%;
 - per sepolcri riutilizzati a seguito delle estumulazioni ai costi di cui sopra deve essere applicata una riduzione del 30% della tariffa intera;
- e) per le concessioni dei loculi areati il costo sarà determinato applicando una riduzione pari al 60% rispetto ai costi di cui alla lettera d);
- f) per le inumazioni in sepoltura comune è dovuto un costo determinato da apposito tariffario;
- g) al termine della durata di 25 anni, la concessione dei loculi stagni potrà essere rinnovata di ulteriori 25 anni dietro pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione;
- h) le proroghe delle sepolture in campo comune e in loculi areati conseguenti alla mancata mineralizzazione sono eseguite a cura e spese del Comune.

5. La concessione per la tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie in loculi già concessionati comporta il pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione, per ciascuna cassetta/urna depositata ai sensi dell'art. 39, comma 4, del presente Regolamento ed ha durata pari alla durata residua della concessione relativa al loculo.

6. Il rilascio delle concessioni cimiteriali oltre al pagamento delle tariffe stabilite come sopra comporta anche il pagamento dei diritti di segreteria e il rimborso del costo degli stampati, come determinati dall'Amministrazione comunale.

ART. 51 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata di cui al terzo comma, dell'art. 49 del presente Regolamento può concedersi solo in presenza: della salma per i loculi; dei resti per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. In nessun caso potrà essere rilasciata la concessione d'uso di una sepoltura individuale privata, di cui al terzo comma dell'art. 49 del presente Regolamento, per persone ancora in vita.

3. L'assegnazione avviene per rigoroso ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione inoltrata agli Uffici Cimiteriali.

4. Il rilascio di concessioni cimiteriali di tombe di famiglia, ovvero di vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Responsabile del Servizio cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza.

ART. 52 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE (Tombe a Terra)

1. Salvo quanto già previsto dall'art.50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta al titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 da presentare al Servizio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 53 SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

ART. 54 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi Cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.
2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alla seguente condizione:
 - a) quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario).

ART. 55 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 56 REVOCA

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile dei Servizi cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 57 REVOCA STRAORDINARIA

1. A far data dall'approvazione del presente Regolamento cimiteriale, sono revocate d'ufficio tutte le concessioni di loculi che avranno raggiunto e/o superato la durata massima di 50 anni e saranno attivate le relative estumulazioni ordinarie, secondo le modalità del precedente art. 43, in funzione delle reali necessità di nuove sepolture ovvero in ottemperanza al piano pluriennale delle estumulazioni approvato dall'Amministrazione comunale.

2. Qualora gli eredi e/o gli aventi diritto delle concessioni di cui comma precedente, manifestino l'interesse al trasferimento dei resti estumulati in ossario privato, lo stesso sarà concesso a titolo gratuito.

2 bis. Gli eredi e/o gli aventi diritto, relativi alle concessioni di cui comma 1, che manifestano l'interesse al trasferimento dei resti estumulati in altro loculo, o sepoltura a terra, già occupato dal coniuge, ascendenti e /o discendenti del defunto estumulato, sono autorizzati ai sensi dell'art. 39, comma 4 e dell'art. 46 comma 3 del presente Regolamento

3. Tutte le concessioni di loculi che raggiungeranno la durata prevista dall'art. 51 nelle annualità successive alla data di approvazione del presente Regolamento cimiteriale, saranno revocate d'ufficio e saranno attivate le relative estumulazioni ordinarie, secondo le modalità del precedente art. 43, in funzione delle reali necessità di nuove sepolture ovvero in ottemperanza al piano pluriennale delle estumulazioni approvato dall'Amministrazione comunale.

4. Qualora gli eredi e/o gli aventi diritto delle concessioni di cui presente articolo non vengano rintracciati ovvero non siano interessati all'acquisizione di una nuova concessione per l'ossario privato, l'Amministrazione provvederà a depositare le ossa estumulate in ossario comune.

5. Le estumulazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi ordinarie e saranno eseguite a cura e spese dell'Amministrazione comunale, fatto salvo il ripristino delle lastre funerarie che sarà a cura e spese dei richiedenti.

6. Nel caso di tumulazione dei resti ossei in loculo già occupato provvederà l'Amministrazione comunale a proprie cure e spese, ad esclusione del ripristino delle lastre funerarie che sarà a cura e spese dei richiedenti. In tal caso la concessione del loculo occupato da entrambi i defunti manterrà la durata originaria.

7. Nel caso di tumulazione dei resti mortali in tombe a terra dovrà provvedere il concessionario del sepolcro di destinazione.

ART. 58 DECADENZA

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art.61;
- e) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 59 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può chiedere di rinunciare ad una concessione cimiteriale.
2. Qualora l'Amministrazione accogliesse la richiesta di rinuncia, viene riconosciuto al concessionario un rimborso calcolato secondo quanto previsto dal presente Regolamento comunale.
3. Salme, resti e ceneri contenuti nella sepoltura restituita dovranno essere trasferiti ad altre sepolture.
4. I loculi, le cellette ossario o le nicchie per urne cinerarie ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune, essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione.
5. In caso di rinuncia alla concessione spetta al concessionario rinunciante il rimborso di una somma pari alla tariffa per la concessione equivalente a quella in uso, in vigore al momento della rinuncia, considerata per un loculo di risulta, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$R = (T \times Dr) / Dc$$

Dove:

R = Rimborso all'utente

T = Tariffa in vigore al momento della rinuncia per la concessione equivalente a quella in uso per un loculo di risulta

Dr = Durata residua

Dc = Durata concessione

6. La rinuncia alla concessione presentata entro un anno dal suo rilascio comporta la restituzione dell'intero importo versato. In tal caso la successiva concessione rilasciata per la sepoltura restituita dovrà essere considerata come nuova sepoltura (non dovrà applicarsi la riduzione dei costi per sepolcri riutilizzati di cui precedente art. 50).
7. Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia a concessioni rilasciate da più di 25 (venticinque) anni.
8. Il concessionario non può, all'atto della rinuncia, porre vincoli o condizioni.
9. La durata della concessione relativa alla nuova sepoltura, conseguente alla rinuncia di cui al presente articolo, sarà calcolata quale durata residua rispetto alla massima prevista nel presente Regolamento, secondo gli scaglioni stabiliti al precedente art. 50 del presente regolamento.

ART. 60 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costituire od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 61 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso dell'area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella concessione.
2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 62 RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.06.1939, n. 1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n.241.

CAPO V. PULIZIA DEL CIMITERO E DECORO

ART. 63 ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati validi motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 64 MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi:
 - a) autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti, esclusivamente in presenza del titolare dell'autorizzazione stessa;
 - b) autoveicoli delle ditte private operanti nel settore quali imprese funebri, marmisti, fioristi etc. soltanto se di piccole dimensioni, durante lo svolgimento delle proprie attività ed in particolare con le modalità descritte all'art. 83.
2. La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati all'interno dell'area cimiteriale deve avvenire "a passo d'uomo" e ha l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale.

ART. 65 RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

ART. 66 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.
3. È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili o che occupino spazi comuni arrecando disturbo alla cura delle sepolture confinanti.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

ART. 67 DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sarà a cura dei concessionari l'eventuale apposizione di foto del defunto.

2. La pulizia del cippo e la conservazione dello stato di decoro della sepoltura fanno carico interamente ai concessionari.
3. Non è consentito apporre sull'area di sepoltura copritomba o qualsiasi altro elemento che possa ritardare il naturale processo di mineralizzazione della salma.

ART. 68 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri, i quali non possono comportare la sostituzione anche parziale del materiale lapideo fornito.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
5. In corrispondenza dei loculi disposti sulla prima fila, sul piano di calpestio non potranno essere disposti elementi floreali o ulteriori elementi di arredo funebre che eccedano la sporgenza di 20 cm rispetto al piano della lapide.
6. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

ART. 69 NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI.

1. Le norme per la realizzazione e la gestione delle cappelle funebri saranno definite con apposito atto dell'Amministrazione comunale eventualmente differenziate per tipologia costruttiva prevista nel cimitero.
2. Le modalità di accettazione dei progetti e l'eventuale diniego saranno stabiliti con apposito atto.

ART. 70 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per l'intero cimitero o per porzioni di esso, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'insieme contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 71 EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.
3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.
4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

CAPO VI. IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 72 ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
3. L'autorizzazione avviene secondo le normative vigenti in materia di edilizia privata.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio Cimiteriale.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art.37.

ART. 73 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONI DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati secondo le procedure indicate per i normali interventi di edilizia privata secondo quanto stabilito dalle direttive SUAPE, fatta salva la competenza del SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell'Azienda Sanitaria e della Direzione generale dell'ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna).
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai sottoservizi del cimitero.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari.

ART. 74 RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse l'imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alle disposizioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale, sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai concessionari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico della ditta esecutrice.
3. Il mancato adempimento nei successivi 30 giorni comporta la revoca dell'accreditamento e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

ART. 75 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate a cura e spesa del privato, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 76 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 77 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Cimiteriale

ART. 78 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 79 VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. I Servizi cimiteriali accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ART. 80 DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI

1. La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.
2. I titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta al Servizio cimiteriale con preavviso di almeno sette giorni sulla data prevista per la demolizione. Con tale avviso dovranno indicare la ditta accreditata affidataria della rimozione e gli elementi identificativi della sepoltura.
3. Ad evitare errori suscettibili di rimostranze da parte degli interessati, preliminarmente all'esecuzione della demolizione, la ditta è tenuta a chiederne autorizzazione al Gestore, responsabile dell'identificazione della sepoltura.

4. Giornalmente, ad avvenuta ultimazione delle demolizioni la ditta è tenuta a riscontrare con il medesimo le demolizioni effettuate ed i materiali asportati. Del riscontro è redatto verbale.
5. È revocato l'accreditamento della ditta che si rendesse responsabile di indebita demolizione, anche parziale, di monumenti funebri.

ART. 81 SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nell'area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata con preavviso di dieci giorni sulla data prevista di loro inizio.
2. Il Gestore del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
3. Il rigetto del POS da parte del Gestore ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.

ART. 82 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita richiesta all'Ufficio Cimiteriale di Assemini.
2. La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura dei cimiteri, con esclusione dei tre giorni precedenti alla ricorrenza di "Tutti i Santi" del 1° novembre e dei tre giorni successivi alla "Commemorazione di Defunti" (cioè dal giorno 29 ottobre al giorno 5 novembre), o comunque indicati da apposito provvedimento dirigenziale preventivamente affisso alla bacheca del cimitero Comunale. Il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.
3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Cimiteriale. In particolare dovrà essere specificato il tipo di intervento da effettuare, quale posa in opera di provvisorio, posa in opera di nuova tomba etc., la data e l'ora della realizzazione, nonché il nominativo del defunto per il quale si effettua il lavoro.
4. In caso di attività a svolgimento periodico la comunicazione potrà avvenire una sola volta con indicazione dell'inizio delle attività e della sua ricorrenza standard salvo modifiche, queste ultime da comunicare con uguale tempestività ed assoggettate al medesimo potere di rinvio da parte del Gestore.

ART. 83 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE

1. I mezzi di trasporto delle ditte accreditate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.
2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso ciò non avvenisse il Gestore ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.
3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle

eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte del Responsabile del Servizio.

4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

ART. 84 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione per lo svolgimento delle attività delle ditte accreditate. Ogni ditta dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione di quanto commessole, nel rispetto delle norme di sicurezza.

2. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività commerciali.

3. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego. La verifica di tali requisiti è demandata al Responsabile del Servizio, che potrà interdirne l'impiego anche in via temporanea.

CAPO VII. CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

ART. 85 CREMAZIONE

1. Se il Comune non dispone di impianto di cremazione, gli interessati aventi diritto provvedono alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

ART. 86 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 130/2001.

2. La manifestazione di volontà del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalità previste dalla L. n. 130/2001.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

ART. 87 REGISTRO PER LA CREMAZIONE E PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Presso l'Ufficio anagrafe è istituito il registro per la cremazione, nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 1 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 2.

4. L'Ufficio di Stato Civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni e comunica all'Ufficio Servizi Cimiteriali le autorizzazioni rilasciate.

ART. 88 CONSEGNA E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto, la sua data di nascita e di morte.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla autorizzazione alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate (Ufficio di Stato Civile). Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.

5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto (Uffici di Stato Civile competenti).

6. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

7. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle apposite celle realizzate dal Comune per tale finalità o mediante interrimento in spazi a ciò destinati (in quest'ultimo

caso esclusivamente per le urne degradabili). È inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

8. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 87 sono annotati:

- a. il numero progressivo e la data;
- b. il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c. la modalità di espressione della volontà;
- d. l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e. il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f. il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g. le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

9. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

10. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

ART. 89 INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna. In tal caso l'urna dovrà essere degradabile e sarà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.

2. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40m in lunghezza, max 0,40m in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a 0,40m. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a 0,30m e non superiore a 0,50m.

3. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto

ART. 90 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della L. n. 130/2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

2. La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:

- a. in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri (campo di dispersione o monumento);
- b. in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dal Comune; c. in aree private.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non dà luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
6. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso un luogo individuato dall'Amministrazione Comunale in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
7. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.

ART. 91 TARIFFA

1. È apposta in cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. La targa sarà fornita dal Comune di Assemmini dietro pagamento di tariffa.
2. La tariffa è prevista per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna:
 - a. dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,
 - b. dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate;
 - c. affidamento ceneri degli aventi titolo.

CAPO VIII. CUSTODIA DEL CIMITERO

ART. 92 IL CUSTODE DEL CIMITERO

1. Il custode del cimitero è un addetto al servizio del cimitero responsabile dei servizi mortuari che si svolgono all'interno del cimitero comunale.

ART. 93 OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

1. Il custode del cimitero è tenuto all'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, dalle norme legislative in materia, dalle disposizioni speciali dettate dal Dirigente e/o Responsabile della Azienda Sanitaria Locale.
2. Il custode del cimitero è incaricato della esecuzione del presente Regolamento per la parte che concerne la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero e la tenuta dei registri. Custodisce le chiavi dei cancelli di ingresso e dei locali annessi al cimitero.
3. Il custode del cimitero è tenuto inoltre a:
 - a) tenere aggiornato il registro di cui all'art.87 del presente Regolamento;
 - b) presenziare nel cimitero ogni volta che bisogna ricevere un feretro che vi viene trasportato; lo stesso ritira e conserva il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile ed esegue le prescritte registrazioni di cui al precedente punto; ritira e conserva inoltre l'autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato del trasporto della salma;
 - c) presenziare durante le operazioni di inumazione o di tumulazione che si svolgono presso il cimitero;
 - d) vigilare e controllare su tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e quant'altro da eseguirsi da parte del personale incaricato da impresa incaricata di tali operazioni;
 - e) regolare le esumazioni e le estumulazioni ordinarie che si eseguono nel cimitero comunale e presenziare a quelle straordinarie ordinate dall'autorità;
 - f) provvedere allo stoccaggio o al deposito temporaneo dei rifiuti speciali, conferiti dagli operatori addetti alle operazioni di esumazione ed estumulazioni, in apposite aree individuate all'interno del Cimitero, previsto dalla normativa vigente.
4. Il servizio di custodia comprende inoltre il controllo dello stato di manutenzione dei fabbricati e delle strutture murarie in genere del cimitero, nonché delle tombe private, presentando almeno annualmente al competente ufficio cimiteriale, una relazione sulle necessità di opere manutentive, nonché sullo stato dei mobili ed attrezzature esistenti in uso nel cimitero.
5. Il custode inoltre è tenuto a comunicare immediatamente all'ufficio manutentivo-cimiteriale ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che siano causa di malfunzionamenti, pericoli per l'incolumità pubblica personale presso il cimitero, richiedendo l'eventuale immediato intervento dei tecnici ed operai preposti all'eliminazione di detti inconvenienti.
6. Inoltre, il custode per quanto riguarda i lavori che vengono eseguiti nel cimitero a cura dei privati accerta, prima dell'inizio dei lavori, che gli stessi siano debitamente autorizzati dagli uffici comunali preposti e vigila affinché essi si svolgano secondo le prescrizioni e che gli stessi non arrechino danni alle altre opere cimiteriali, siano esse pubbliche o di privati.
7. Il custode presenzia durante le operazioni di escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme.
8. Il custode tiene aggiornata la numerazione dei cippi nei campi di inumazione e delle tombe.
9. Il custode vieta il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'autorità comunale.

10. Il custode provvede alla pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero. Egli si preoccupa anche di vigilare sulla corretta differenziazione dei rifiuti all'interno del cimitero nei rispettivi contenitori.
11. Il custode inoltre:
 - a. regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale competente per territorio, assicurandosi che durante il restante tempo, i cancelli siano chiusi e conservandone le chiavi;
 - b. durante gli orari di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme di correttezza, vietando che si introducano cani, anche se tenuti al guinzaglio, evitando che siano manomesse e danneggiate cose di pertinenza delle tombe nonché le aiuole, siepi, fioriere ed alberi;
 - c. sorveglia che gli esecutori dei lavori murari debitamente autorizzati non rechino danno con i mezzi di trasporto o con la occupazione di suolo con materiale da costruzione;
 - d. si tiene a disposizione dei visitatori fornendo loro tutte le indicazioni che gli vengono richieste al fine di rintracciare i siti in cui si trovano seppellite o tumulate le salme.

CAPO IX. DISPOSIZIONI VARIE

ART. 94 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero principale del Comune, previo consenso del Consiglio Comunale, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 95 MAPPA CIMITERIALE

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 96 ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri
 - j. dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 97 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR n.285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 98 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici collegati con la mappa di cui agli artt. 95 e 96.

CAPO X. NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 99 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed i rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme di Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere eventuale formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 100 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 101 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, spetta al dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del T.U.E.L. suindicato.

ART. 102 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 103 DETERMINAZIONE TARIFFE

1. La competenza relativa alla determinazione delle tariffe di concessione e dei termini e modalità di pagamento è della Giunta Comunale.

ART. 104 SANZIONI

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).